

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo di colore rosso e bianco Claro — Marchio dell'Unione europea n. 16 172 934

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 agosto 2022 nel procedimento R 1674/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 31 ottobre 2022 — Tavitova/EUIPO — Uccoar (AURUS)**(Causa T-662/22)**

(2023/C 7/46)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese***Parti**

Ricorrente: Zalina Tavitova (Batoulieh, Libano) (rappresentante: V. Kojevnikov, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Uccoar (Carcassonne, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo «AURUS» — Domanda di registrazione n. 18 205 163

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 agosto 2022 nel procedimento R 2139/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- confermare la decisione impugnata nella parte in cui ha ammesso la registrazione del marchio n. 18 205 163 per le bevande non alcoliche, ad eccezione del vino analcolico;

- annullare la decisione impugnata che rifiuta la registrazione del marchio n. 18 205 163 per i prodotti e le classi «birre» (classe 32) e «vodka» (classe 33);
- accogliere la domanda di registrazione di detto marchio n. 18 205 163 per le classi e i prodotti indicati;
- respingere le domande e le conclusioni contrarie della società Uccoar;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 31 ottobre 2022 — Mood Media Netherlands/ EUIPO — Tailoradio (RADIO MOOD In-store Radio, made easy)

(Causa T-663/22)

(2023/C 7/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Mood Media Netherlands BV (Naarden, Paesi Bassi) (rappresentanti: A.-M. Pecoraro, avvocatessa)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tailoradio Srl (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo RADIO MOOD In store Radio, made easy di colore grigio, arancione e bianco — Domanda di registrazione n. 16 150 708

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 agosto 2022 nel procedimento R 1853/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-